



# COMUNE DI VITERBO Provincia di Viterbo

## Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: ATTESTAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA "CERTIFICAZIONE CCDI PERSONALE DIRIGENTE" – Parte Economica anno 2020 - Preintesa.

### I sottoscritti:

Antonio Verdone - Presidente
Paola Parroni - Membro effettivo
Pietro Brugnoli - Membro effettivo
componenti dell'Organo di Revisione del Comune di Viterbo nominati con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 27 del 20/03/2019;

### Premesso che,

in data 22 dicembre la Dirigente del l° Settore Dott.ssa Eleonora Magnanimi ha trasmesso all'Organo di Revisione la richiesta della "Certificazione CCDI – personale dirigente anno 2020" corredata degli allegati:

- Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente (CCDI) Preintesa Parte Economica sottoscritta in data 21/12/2020 dalla Delegazione Trattante del Comune presieduta dalla Segretaria Generale dell'Ente Dott.ssa Annalisa Puopolo e dalle Dirigenti di Settori/aree per la parte pubblica Dott.ssa Eleonora Magnanimi e Dott.ssa Ivana Rasi oltre che dalla rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione.
- Relazione illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al CCDI a firma delle Dirigenti del Settore I° 
  "Affari amministrativi e Servizio Giuridico Gestione e Sviluppo del Personale Gare e Appalti –

  Provveditorato Comunicazione ed Informazione Pubblica Staff Sindaco Servizi informatici –

  Patrimonio" Dott.ssa Eleonora Magnanimi e del Settore II° "Ragioneria Bilancio e Contabilità –

  Economato Società Partecipate" Dott.ssa Ivana Rasi;
- Determinazione dirigenziale di Impegno di spesa n.5133 del 03/12/2020 del Settore I° Servizio gestione e sviluppo del personale Dirigente Dott.ssa Eleonora Magnanimi, avente ad oggetto "Costituzione Fondo Risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di

8

risultato del personale dirigente - anno 2020";

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- all'art. 40, comma 3 quinquies, tra l'altro, che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1;

#### Richiamati:

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 ai sensi del quale "il controllò sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", è effettuato dall'organo di revisione economico finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'art. 5, comma 3, del CCNL area della dirigenza del 23/12/99, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/02/2006, prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti [...]";

Vista la normativa vigente in materia di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale, ed in particolare:

l'art. 9, comma 2 bis, ultimo periodo del D.L. n. 78/2010, convertito con L. 122/2010, cosi come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono

8

decurtate di un importo pari alle riduzioni operate negli anni 2011 -2014;

l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 58/2019, il quale stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

il Decreto di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno del 17 marzo 2020, le cui disposizioni si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, il quale dispone: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

l'Organo di revisione esaminata la documentazione ricevuta, esperite le necessarie verifiche e controlli e vista la corrispondenza del dato di bilancio con le risorse relative all'ipotesi di accordo in oggetto, attesta la compatibilità dei costi della pre-intesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente per l'utilizzazione delle risorse economiche relative all'anno 2020, con quelli previsti e derivanti dall'applicazione delle norme di legge in materia di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

Viterbo, 22 dicembre 2020

L'Organo di Revisione

Antonio Verdone

Paola Parroni Andrew

Pietro Brugnoli